

XVII LEGISLATURA

Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 486 di lunedì 21 settembre 2015

OMISSIS

Discussione delle mozioni Ciprini ed altri n. 1-00878 e Di Salvo ed altri n. 1-00988 concernenti iniziative volte a **sospendere o revocare il blocco della contrattazione nel pubblico impiego** (ore 17).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni Ciprini ed altri n. 1-00878 e Di Salvo ed altri n. 1-00988, concernenti iniziative volte a sospendere o revocare il blocco della contrattazione nel pubblico impiego (*Vedi l'allegato A – [Mozioni](#)*).

Avverto che in data odierna è stata presentata **la mozione Polverini ed altri n. 1-00992** (**FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE**), (*Vedi l'allegato A – [Mozioni](#)*) che, vertendo su materia analoga a quella trattata dalle mozioni all'ordine del giorno, verrà svolta congiuntamente. Il relativo testo è in distribuzione.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi riservati alla discussione delle mozioni è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (*vedi calendario*).

(Discussione sulle linee generali)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle mozioni.

È iscritta a parlare l'onorevole Ciprini, che illustrerà anche la sua mozione n. 1-00878. Ne ha facoltà.

TIZIANA CIPRINI. (MOVIMENTO 5 STELLE) Grazie Presidente. Il blocco della contrattazione nel pubblico impiego è stato inaugurato dal Governo Berlusconi nel 2010 e perdura fino al Governo Renzi nel 2015.

Il 31 maggio 2010 viene emanato il decreto-legge n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», che ha determinato per il pubblico impiego il congelamento dei trattamenti economici per tre anni, con la finalità del contenimento delle spese, mediante l'articolo 9, comma 21, in base al quale le retribuzioni del personale interessato sono state escluse tanto dai meccanismi di adeguamento di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, quanto dall'applicazione degli aumenti retributivi, i cosiddetti «scatti» e «classi di stipendio», collegati all'anzianità di ruolo, quanto, addirittura, dal riconoscimento

dei benefici economici correlati alle progressioni di carriera, senza possibilità successiva di recupero.

La misura in oggetto, che avrebbe dovuto essere temporanea e dettata dalla cosiddetta emergenza è stata, però, puntualmente riconfermata di anno in anno dai Governi successivi: il Governo Monti e il Governo Letta hanno, infatti, provveduto al congelamento dei salari in applicazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge, n. 98 del 2011, che ha previsto di prorogare di un anno, ovvero al 2014, le citate disposizioni restrittive.

Il Governo, mediante il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle misure previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010. Il Governo Renzi, dopo aver dichiarato di non disporre dei 4 miliardi di euro necessari per sbloccare gli stipendi nel 2015, ha prorogato per tutto il 2015 il blocco economico della contrattazione nazionale e del contratto collettivo nazionale nel pubblico impiego – ormai operante dal 2010 – con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018.

È stata estesa fino al 2018 l'efficacia della norma in base alla quale l'indennità di vacanza contrattuale, da attribuirsi all'atto del rinnovo contrattuale, rimane quella in godimento al 31 dicembre 2013 e viene prorogato fino al 31 dicembre 2015 il blocco degli automatismi stipendiali, ma relativo al solo personale non contrattualizzato, ferma restando l'esclusione dal blocco dei magistrati.

Occorre ricordare che la Corte costituzionale, in occasione di pregresse manovre economiche, aveva già indicato i limiti entro i quali un tale intervento potesse ritenersi rispettoso dei principi costituzionali, osservando che «norme di tale natura possono ritenersi non lesive del principio di cui all'articolo 3 della Costituzione (sotto il duplice aspetto della non contrarietà sia al principio di uguaglianza sostanziale, sia a quello della non irragionevolezza), a condizione che i suddetti sacrifici siano eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso».

Nel novembre 2014, a seguito della proroga del blocco dei contratti e dei salari da parte del Governo Renzi, alcuni sindacati del pubblico impiego, tra cui la FLP, hanno fatto ricorso al tribunale di Roma, affinché sollevasse la questione di legittimità costituzionale sul congelamento degli stipendi. Il giudizio è stato così rinviato alla Corte costituzionale.

La sentenza della Corte costituzionale del 23 giugno 2015 ha finalmente riconosciuto l'incostituzionalità del blocco reiterato dei contratti pubblici. In particolare, la censura della Corte ha riguardato la lunghezza del periodo di blocco che è stato superiore al biennio, un intervallo che in passato la Corte aveva dichiarato «congruo».

Ma nessun effetto retroattivo è stato riconosciuto, per non incorrere nel caos causato con l'altra sentenza che aveva dichiarato illegittimo il blocco della perequazione automatica delle pensioni, con effetto retroattivo.

Ebbene, di certo avranno influito sulla decisione della Consulta le indebite pressioni del Governo nei confronti della Corte costituzionale.

Infatti, una ventina di giorni prima della sentenza, l'Avvocatura dello Stato aveva diffuso un parere circa l'impatto potenziale sulla finanza pubblica di un'eventuale

sentenza della Corte costituzionale che risultasse *in toto* avversa al congelamento della dinamica contrattuale del pubblico impiego. Secondo l'Avvocatura, l'onere conseguente alla contrattazione di livello nazionale, per il periodo 2010-2015, relativo a tutto il personale pubblico, non potrebbe essere inferiore a 35 miliardi di euro, con un effetto strutturale di circa 13 miliardi di euro a decorrere dal 2016. L'impatto era del tutto sovrastimato, evidentemente, dato che la Corte dei conti, nel rapporto 2013 sul costo del lavoro, stima gli esborsi della tornata contrattuale 2013-2015, compresi gli oneri riflessi e IRAP, in 2,2 miliardi di euro nel 2013, 4,2 miliardi di euro nel 2014 e 6,5 miliardi di euro a regime. Anche dal rapporto Aran del giugno 2010 si evince che gli effetti del blocco dei rinnovi nel triennio 2010-2012, il primo dei due trienni colpiti dal congelamento dei contratti, si attestano poco oltre i 12 miliardi di euro: 1,6 miliardi di euro nel 2010, 4 miliardi di euro nel 2011 e 6,5 miliardi di euro nel 2012.

Infine, va ricordato che, a ridosso dell'avvio dei blocchi contrattuali, la legge n. 244 del 2007, cioè la finanziaria del 2008, stanziò a carico del bilancio statale, per la contrattazione collettiva nazionale, appena 240 milioni di euro per l'anno 2008 e 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Si tratta, quindi, di dati che rendono palesemente sovrastimato il calcolo dell'Avvocatura dello Stato.

Purtuttavia, l'importante decisione della Consulta circa l'illegittimità del blocco al momento non ha comportato alcun mutamento nell'azione del Governo, né del Ministro competente, né dell'Aran, per avviare i dovuti passi necessari per il rispetto di quanto sancito dalla Suprema corte. Anzi, continuano ad essere congelati anche quei percorsi negoziali attivati più di un anno fa con l'Aran, quindi prima della pronuncia della Corte, che avrebbero avuto solo riflessi di carattere giuridico e funzionale.

Il Governo, con la legge di assestamento di bilancio, addirittura taglia buona parte del salario di produttività destinato ai lavoratori e alle lavoratrici per le attività svolte nell'anno in corso. Gli effetti di questa manovra economica, però, ricadono su 3,3 milioni di dipendenti pubblici, le cui buste paga sono ferme al 2010, con una perdita *pro capite* che è stata quantificata, secondo i calcoli, in una somma vicina ai 4 mila euro l'anno, pari al 14,6 per cento del salario reale. Secondo l'ISTAT, invece, nel biennio 2011-2012 si è registrata una perdita del potere d'acquisto delle retribuzioni contrattuali del settore pubblico di oltre cinque punti percentuali, mentre per il 2013 le retribuzioni contrattuali hanno subito un'ulteriore riduzione in termini reali, salendo fino a una media di oltre il 13 per cento negli anni successivi.

Alla perdita *pro capite*, legata al mancato rinnovo dei contratti del pubblico impiego, va anche aggiunto l'aumento della pressione tributaria sulle famiglie, due fattori che hanno comportato l'attuale depressione economica e una maggiore caduta del potere di acquisto degli stessi stipendi.

Inoltre, le misure adottate con il decreto-legge n. 78 del 2010 e successivi provvedimenti coincidono con la fase apicale della crisi economica e sociale più lunga ed intensa della storia della Repubblica che ha prodotto un impoverimento generalizzato del Paese e del ceto medio in particolare.

Occorre, quindi, intervenire perché venga data piena attuazione alla sentenza della Corte costituzionale ed è necessario che il Parlamento impegni il Governo a sbloccare questa insostenibile situazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Miccoli, che illustrerà la **mozione Di Salvo ed altri n. 1-00988**, di cui è cofirmatario. Ne ha facoltà.

MARCO MICCOLI. (PARTITO DEMOCRATICO) Grazie Presidente, se oggi possiamo guardare con più fiducia alla ripresa economica del Paese, confortati dai dati che gli istituti e le associazioni di categoria ci forniscono e che l'Europa conferma, è anche perché le misure intraprese dai nostri Governi per la stabilizzazione finanziaria, la razionalizzazione e la competitività economica ne hanno sicuramente determinato le condizioni.

Tra queste misure non vi è dubbio che il risultato determinante sia derivato dal congelamento dei trattamenti economici, quindi dal blocco della contrattazione nazionale del pubblico impiego. Va detto che i lavoratori del pubblico impiego hanno in prima persona pagato con un prezzo in tutti questi anni, sia sotto il profilo economico, che sotto quello dei diritti.

Dal 2010, a partire dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio, sono state via via prorogate disposizioni restrittive, modificando gli spazi delle relazioni sindacali così come venivano configurate dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

C'è da dire, invero, che la legge di stabilità 2015, pur confermando il blocco contrattuale, ha ripristinato, in alcune categorie, tra tutte le Forze di polizia, gli automatismi e gli effetti economici legati alle progressioni di carriera e gli assegni connessi al merito e all'anzianità di servizio. Dico ciò, lo sottolineo, perché è bene ricordare che il Governo in carica ha ereditato queste misure di blocco e di contenimento della contrattazione collettiva nel pubblico impiego.

Si è, quindi, operato in un difficile contesto e ciò deve indurci a una prima riflessione, una riflessione che parte da alcuni dati: quelli più evidenti sono appunto quelli che negli ultimi cinque anni con il blocco del *turnover* abbiamo perso nella pubblica amministrazione circa 270 mila posti di lavoro, cioè il 7 per cento della forza totale, e il potere di acquisto del salario è sceso di circa l'8,4 per cento.

Ora, però, questo Governo ha, invece, deciso di cambiare la pubblica amministrazione; lo ha fatto con diversi provvedimenti, intervenendo sulla semplificazione, l'innovazione, la riorganizzazione della stessa. Il disegno di legge Madia sulla pubblica amministrazione si inserisce in un contesto di ampio respiro, che punta a un rinnovamento complessivo della nostra Repubblica. I destinatari della riforma sono gli italiani tutti, non solo i lavoratori del settore pubblico, perché una amministrazione semplice, competente e trasparente è garanzia di democrazia per ogni cittadino, sia esso attore o fruitore dei servizi.

Il provvedimento introduce una serie di misure che favoriscono l'accesso dell'utenza ai servizi pubblici, nonché tra i vari livelli dell'amministrazione stessa, in maniera digitale, perché uno Stato che accorcia le distanze disbosca enormi masse normative che gravano sulla funzionalità del sistema economico, si mostra più attrattivo e competitivo, requisito, questo, essenziale in una congiuntura economica così difficile, come quella che stiamo difficilmente, appunto, superando.

Chiameremo, perciò, i lavoratori del pubblico impiego a operare con più incisività, con nuove misure di prevenzione della corruzione nella pubblica

amministrazione, alla riorganizzazione dell'amministrazione statale sia centrale che periferica dentro una nuova revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. Quindi, ci troveremo di fronte a una dirigenza selezionata per concorso, in base al principio dell'equilibrio di genere e in continuo obbligo di formazione. Scelte importanti, fondamentali; se ne potrebbero citare molte altre, per il miglior funzionamento della macchina amministrativa, che vanno a incidere in positivo sulla qualità della vita dei cittadini.

Durante l'iter di approvazione di questo importante provvedimento c'è stata un'intensa discussione e c'è stata un'intensa discussione anche sulla vicenda dello sblocco della contrattazione. Il tema è stato posto sia nelle Commissioni competenti sia in Aula, anche attraverso la presentazione di emendamenti e la formulazione dei pareri in Commissione. Chi nel Partito Democratico ha voluto sollevare il problema all'interno di quella discussione voleva cogliere un'opportunità per coniugare la condivisione della stesura di quel provvedimento, utile al Paese, alla garanzia che i lavoratori si potessero ritenere artefici e partecipi di una giusta e utile riforma.

La questione dello sblocco della contrattazione, intanto nella parte normativa, era proprio inerente a questo obiettivo, perché, se è utile condividere il progetto, è ancora più utile garantire il massimo sforzo di tutti per la sua applicazione sul campo.

Poi, il 23 luglio del 2015 la Corte costituzionale è intervenuta, in relazione alle questioni di legittimità sollevate con due diverse ordinanze, e, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza stessa, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico, così come risulta dalle norme impugnate e da quelle che le hanno prorogate, che rischiano di rendere strutturale tale blocco.

La Corte ha ribadito la piena legittimità, già affermata in sentenze precedenti, dell'intervento del legislatore volto a fare fronte a esigenze eccezionali di riequilibrio del bilancio pubblico, riaffermando alcune peculiarità del settore pubblico rispetto a quello privato, che permangono anche dopo la cosiddetta contrattualizzazione dell'impiego pubblico, negando altresì che il blocco temporaneo abbia determinato una situazione di insufficienza della retribuzione alla stregua dell'articolo 36 della Costituzione, osservando che, prima del blocco, i livelli salariali del settore pubblico si erano già attestati su livelli superiori, a parità di contenuto della prestazione lavorativa, rispetto al settore privato. Nell'affermare l'illegittimità costituzionale sopravvenuta del blocco della contrattazione collettiva nel settore pubblico la Corte precisa che la riattivazione della negoziazione collettiva costituisce un dato essenzialmente procedurale, disgiunto da qualsiasi vincolo di risultato.

Già antecedentemente alla sentenza della Corte costituzionale, in data 17 giugno 2015, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, rispondendo a un'interrogazione in merito alla sospensione e alla revoca, a partire dal secondo semestre 2015, del blocco della contrattazione nazionale del pubblico impiego ha riferito, di intesa con la Ministra Madia, che il Governo nella sua collegialità ha ritenuto di confermare il blocco della contrattazione collettiva economica per il pubblico impiego prorogato al 2015, ma parzialmente compensato da un periodo di bassa inflazione.

È evidente, tuttavia, che il blocco dei contratti non può essere la normalità e per questo l'auspicio è di riaprire il prima possibile una normale contrattazione. Successivamente, durante il passaggio al Senato del disegno di legge delega approvato ad agosto in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, la stessa Ministra Madia ha preannunciato la volontà del Governo di superare il blocco della contrattazione, dopo 5 anni di fermo della parte economica dei contratti collettivi di lavoro, appunto nel pubblico impiego.

Il rinnovo del contratto collettivo per 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori del pubblico impiego è una scelta utile per l'economia e indispensabile per riconoscere il valore del lavoro pubblico. La valorizzazione dei lavoratori del pubblico impiego è condizione necessaria per la piena realizzazione degli obiettivi positivi di semplificazione, qualità e maggiore efficacia della pubblica amministrazione, perseguita proprio dalla legge 7 agosto 2015, n. 124. Si è, quindi, giunti a un punto cruciale della vicenda, anche perché siamo in prossimità della legge di stabilità.

Credo che non dovremmo concepire l'idea dello sblocco economico solo in funzione della sentenza, ma anche in virtù di risultati economici che si stanno ottenendo. Gli aumenti retributivi a tre milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori vanno inseriti nelle misure che in una fase di ripresa portano ad un aumento dei consumi, specialmente nelle grandi città, innescando un ciclo virtuoso, che non può che far bene alla nostra economia, paragonabile agli effetti benefici sui consumi prodotti dagli 80 euro.

Quindi, il Governo, a nostro parere, deve prevedere, nell'ambito della prossima manovra finanziaria, nel quadro delle compatibilità finanziarie individuate in quella sede, adeguate risorse da destinare al rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Risulta indispensabile anche ripristinare le normali relazioni sindacali, per favorire quella riorganizzazione che il Governo si prefigge e che i provvedimenti hanno dettato. Qui c'è un altro punto di cui il Governo, a nostro modo di vedere, deve farsi carico. Con l'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, modificato dall'articolo 54 del decreto legislativo, n. 150 del 2009, si fa riferimento ad appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, a partire dall'obbligo di rinnovare gli attuali dodici contratti collettivi nazionali che riguardano l'intero mondo del pubblico impiego, raggruppandoli in quattro comparti, a cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza.

Ebbene, senza questa definizione del numero dei comparti e senza quell'accordo tra ARAN e confederazioni sindacali, non è possibile ricondurre in alcun modo alle previsioni normative il numero dei comparti quale premessa per la riapertura del tavolo contrattuale. Qui è l'altro punto, su cui secondo noi, il Governo deve impegnarsi: favorire la chiusura di quegli accordi al fine di una conclusione rapida entro il 2015, anche con soluzioni innovative, in coerenza con l'impianto della legge n. 124 del 2015.

Noi crediamo, Presidente, che, se il Governo realizzerà gli obiettivi esposti, verrà aperta una nuova pagina della pubblica amministrazione nel nostro Paese. Si darebbe più forza alle riforme, iniziando anche a riparare ad un'ingiustizia, quella che ha privato così tante lavoratrici e così tanti lavoratori di diritti fondamentali. Il Governo – l'abbiamo detto – ha ereditato una situazione difficile e il Parlamento si è assunto delle responsabilità. I risultati ottenuti vanno ora messi a

disposizione anche di chi in questo momento ha dato una mano, appunto, anche i lavoratori della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rocco Palese, che illustrerà anche **la mozione Polverini n. 1-00992**, di cui è cofirmatario. Ne ha facoltà.

ROCCO PALESE (FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTÀ - BERLUSCONI PRESIDENTE)

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, signor sottosegretario, l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la legge finanziaria per il 1999, definisce i meccanismi del regolamento retributivo per il personale non contrattualizzato, prevedendo l'adeguamento di diritto annualmente, in ragione degli incrementi medi calcolati dall'ISTAT conseguiti nell'anno precedente dalla categoria dei pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione dell'indice della retribuzione contrattuale.

Il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, all'articolo 9, comma 21, stabilisce che i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013, anche a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi.

Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, anche questi, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. In sostanza, il dettato normativo ha avuto il duplice obiettivo di contenere e ridurre la spesa pubblica e contestualmente concorrere a riequilibrare i diversi trattamenti contrattuali del pubblico impiego, più alti dei trattamenti corrispondenti nel settore privato. Il citato articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha così previsto, per il triennio 2011-2013, l'esclusione, per le categorie di lavoratori interessati dai meccanismi di adeguamento previsti dall'articolo 24 della legge finanziaria per l'anno 1999, bloccando tutti gli aumenti retributivi, i premi individuali, gli incentivi e gli scatti di anzianità. L'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha poi previsto, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, la possibilità di prorogare di un anno ovvero al 2014 le sopradette disposizioni restrittive. A tal riguardo, il successivo decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, «Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti», ha

disposto la proroga fino al 31 dicembre 2014 di una serie di misure previste dall'articolo 9, comma 21, del già citato decreto-legge n. 78 del 2010. Con la sentenza n. 178 del 24 giugno 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della sentenza e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante dall'articolo 16, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti), dall'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In pratica, tutte le norme richiamate hanno determinato il blocco di tutti questi anni, poi censurato dalla sentenza della Corte costituzionale richiamata, del giugno scorso.

La Corte costituzionale ha riconosciuto in tali misure un carattere strutturale, con una conseguente violazione dell'autonomia negoziale. L'estensione fino al 2015 delle misure che inibiscono la contrattazione economica e che, già per il 2013-2014, erano state definite eccezionali, nasconde un assetto durevole di proroghe in ragione di una vocazione che mira a rendere strutturale il regime del blocco. Le norme impugnate dai giudici rimettenti e le norme sopravvenute della legge di stabilità per il 2015 si susseguono senza soluzione di continuità, proprio perché accomunate da analoga direzione finalistica. Il blocco, così come emerge dalle disposizioni che, nel loro stesso concatenarsi, ne definiscono la durata complessiva, non può che essere colto in una prospettiva unitaria. La Consulta, nella sentenza citata, rivolge, infine, un appello al Governo a modificare al più presto la legislazione: «Rimossi, per il futuro, i limiti che si frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all'ordinaria dialettica contrattuale, scegliendo i modi e le forme che meglio ne rispecchiano la natura, disgiunta da ogni vincolo di risultato»; così come testuale dalla sentenza.

Da tale sentenza n. 178 del 2015, dunque, discende la necessità di riaprire la contrattazione nel pubblico impiego, che, secondo le ultime stime, interesserebbe più di 3.300.000 lavoratori. In tal senso, la Consulta conclude confermando che il carattere essenzialmente dinamico e procedurale della contrattazione collettiva non può che essere ridefinito dal legislatore, nel rispetto dei vincoli di spesa, lasciando impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata, cioè, così come è stato ricordato poco fa dai colleghi che mi hanno preceduto, sostanzialmente non ha effetti retroattivi.

Secondo uno studio de *Il Sole 24 ore*, il blocco dei contratti del pubblico impiego, sino a tutto il 2014, ha comportato per i dipendenti pubblici una riduzione pari al 10,5 per cento dell'attuale stipendio di riferimento, con un possibile aumento fino al 14,6 per cento, se il blocco della contrattazione rimanesse in vigore fino al 2017.

La mancata indicizzazione dei contratti del pubblico impiego ha prodotto anche l'effetto di riequilibrare l'esistente discrepanza tra le retribuzioni pubbliche, tradizionalmente più elevate, e quelle private: secondo l'ultimo rapporto dell'Aran, l'agenzia che si occupa della contrattazione nel pubblico impiego, nel 2010 la

retribuzione contrattuale media *pro capite* per impiegati e quadri pubblici era pari a 27.472 euro lordi contro i 25.531 euro del settore privato. Nel 2013 lo scarto si era già ridotto a meno di 500 euro: 27.252 euro nel pubblico contro 27.004 euro nel privato. Sebbene abbiano gli stipendi bloccati dal 2011, i dipendenti pubblici guadagnano quasi 2.000 euro all'anno in più rispetto ai dipendenti privati; rimane comunque la grave lesione che vi è stata nei confronti di essi con il blocco per tanti anni delle retribuzioni, per motivi di finanza pubblica, ma che ha determinato di fatto un danno sia dal punto di vista economico, che per quanto attiene ad una lesione dei diritti e delle garanzie. In particolare, per quanto riguarda l'anno 2014, secondo lo studio condotto dalla Cgia di Mestre i dipendenti pubblici hanno ricevuto una retribuzione annua in media di 34.286 euro.

Da ultimo, si segnala la sentenza del 16 settembre ultimo scorso del tribunale di Roma; e mi fa piacere la presenza del Ministro, perché si tratta di un'attuazione. Il tribunale ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Aran a dare avvio senza ritardo al procedimento di contrattazione collettiva per i comparti della scuola, dell'università, della ricerca, dell'AFAM e delle relative aree dirigenziali.

A seguito del ricorso presentato dalla CGIL, con cui si rivendicava il diritto dei lavoratori dei comparti pubblici della conoscenza a vedersi rinnovato il contratto di lavoro dopo sei anni di blocco, il giudice del lavoro, riferendosi in particolar modo alla citata sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015, ha evidenziato come la sospensione della contrattazione comporti un sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall'articolo 39 della Costituzione non più tollerabile. Lo stesso giudice del lavoro ha, altresì, evidenziato come, per effetto dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza citata, l'amministrazione avrebbe dovuto rimuovere immediatamente gli ostacoli all'avvio della contrattazione, anche per i comparti della conoscenza, cosa che invece – a distanza già di diversi mesi dalla sentenza – non risulta sia stata ancora fatta. Proprio per quest'ultimo motivo, stante l'inerzia dell'amministrazione nonostante la sentenza costituzionale, secondo il giudice è fondata la richiesta di tutela giurisdizionale avanzata dalla FLC-CGIL a nome dei lavoratori che rappresenta.

Si ritiene abbastanza significativa quest'ultima decisione da parte del giudice del lavoro, perché esporrebbe ad un'estensione enorme e ad un'attuazione di fatto dello sblocco della contrattazione, in riferimento a quanto ha determinato il giudice stesso. Per questo motivo, riteniamo che il Governo debba essere impegnato a porre in essere tutte le iniziative finalizzate alla sospensione del blocco e soprattutto all'avvio della contrattazione; e ad assumere tutte le opportune iniziative, così come auspicato anche dagli altri colleghi che mi hanno preceduto, affinché in prossimità del varo della legge di stabilità per il 2016 vi sia una consistente attenzione da parte del Governo nei confronti di ciò che ormai è ineludibile perché, tra Corte costituzionale e giustizia, rispetto a quelli che sono i diritti e le garanzie dei dipendenti pubblici, è una situazione che, per anni, per motivi di finanza pubblica e pur in presenza di diversi Governi, di diverse coalizioni, è stata protratta fino all'inverosimile. Per questo motivo riteniamo auspicabile che vi sia a breve uno sblocco e in sede di legge di stabilità vengano stanziati le congrue risorse necessarie per provvedere a quanto già stabilito dalla Corte, e allo sblocco dei contratti del pubblico impiego.

PRESIDENTE. Avverto che è stata testé presentata la **mozione Airaudo ed altri n. 1-00994** (SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA') (Vedi l'allegato A – Mozioni). Il relativo testo è in distribuzione.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle mozioni.

Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire successivamente.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Sospendo brevemente la seduta, che riprenderà alle 17,30.

La seduta è sospesa.

	MADIA MARIA ANNA	MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DICHIARAZIONE VOTO		24/09/2015
MOZIONE 1/00997	SIMONETTI ROBERTO	LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
//////////	CESARO ANTIMO	SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
MOZIONE 1/00994	DURANTI DONATELLA	SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
MOZIONE 1/00998	PIZZOLANTE SERGIO	AREA POPOLARE (NCD-UDC)
MOZIONE 1/00992	POLVERINI RENATA	FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
MOZIONE 1/00878	CIPRINI TIZIANA	MOVIMENTO 5 STELLE
MOZIONE 1/00988	DI SALVO TITTI	PARTITO DEMOCRATICO